

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-3855 del 11/10/2016
Oggetto	D.P.R. 13 MARZO 2013 N° 59 SOCIETÀ AGRICOLA IL CANTINONE SRL ; CONDUZIONE TERRENI CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO IN COMUNE DI VOGHIERA LOC. DUCENTOLA, VIA PONTIDA N. 8. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI COLTIVAZIONE E VENDITA AGLIO
Proposta	n. PDET-AMB-2016-3975 del 11/10/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno undici OTTOBRE 2016 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

**Sinadoc. Pratica 25074/2016/fd**

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 Società AGRICOLA IL CANTINONE SRL – CONDUZIONE TERRENI con sede legale ed impianto in COMUNE DI VOGHIERA LOC. DUCENTOLA, VIA PONTIDA N. 8. Pratica del SUAP del Comune di Voghiera n. 66/2016 con prot. n. 5587 del 02/08/2016. Autorizzazione Unica Ambientale per l’esercizio dell’attività di COLTIVAZIONE E VENDITA AGLIO.

**I L D I R I G E N T E**

- Vista la domanda in data 02/08/2016, trasmessa dal SUAP del Comune di Voghiera, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 09/08/2016 con il n. 8467, presentata al SUAP del Comune di Voghiera in data 02/08/2016, dalla Società AGRICOLA IL CANTINONE SRL - CONDUZIONE TERRENI, nella persona di BARBARA TIEGHI in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed impianto in COMUNE DI VOGHIERA LOC. DUCENTOLA, VIA PONTIDA N. 8, per il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per una attività esistente, di COLTIVAZIONE E VENDITA AGLIO, con autorizzazioni settoriali in scadenza;
- visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l’art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;
- visto l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e

aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;

- vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 “Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae);
- vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 “Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n.13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana;
- viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente, dell’assetto organizzativo generale ed analitico dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;
- visti:
  - DIgs 152/2006 e s.m.i.;
  - L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
  - L.R. n. 5/06;
  - L.R. 21/2012;
  - L. 447/95

- visti, altresì:
  - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
  - Vista la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
- visto il parere favorevole del Servizio Ambiente del Comune di Voghiera, trasmesso dal SUAP con nota in data 16/08/2016 di prot. n. 5949, assunta al P.G. di ARPAE Ferrara il 17/08/2016 con il n.8766, espresso, in data 29/02/2016 con prot. n. 1439, per la matrice scarico di acque reflue domestiche mediante impianto di subirrigazione;
- considerato che nel parere del Servizio Ambiente, sopramenzionato, il Comune prende atto delle dichiarazioni formulate dalla ditta attestante il fatto che non vengono utilizzati macchinari o impianti rumorosi e che non saranno indotti significativi movimenti dei flussi di traffico presso i locali;
- considerato che nel parere del Servizio Ambiente, sopramenzionato, viene rilevato che l'immobile in oggetto è ancora ubicato in zona non dotata del servizio pubblico di fognatura;
- ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale.

Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015”;

- dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

**A D O T T A**

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte del SUAP del Comune di Voghiera alla Società AGRICOLA IL CANTINONE SRL- CONDUZIONE TERRENI, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale ed impianto in COMUNE DI VOGHIERA LOC. DUCENTOLA, VIA PONTIDA N. 8, codice fiscale n. 01800850388 per l'esercizio dell'attività di COLTIVAZIONE E VENDITA AGLIO.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

<b>Settore ambientale interessato</b>	<b>Titolo Ambientale</b>	<b>Ente Competente</b>
<b>Acqua</b>	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)	<b>Comune</b>

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

**A) SCARICHI IDRICI**

1. Lo scarico autorizzato di acque reflue domestiche mediante impianto di subirrigazione è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “1” – tavola unica - schema fognatura.

2. La distanza tra la quota della rete disperdente e la quota della falda non dovrà mai essere inferiore a m. 1,00.
3. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile deve essere presente una distanza minima di 30 ml.
4. L'impianto e la rete fognaria devono essere realizzati come rappresentato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato "1" – tavola unica - schema fognatura.
5. In caso di danno o rottura ai manufatti relativi all'impianto di scarico, si fa obbligo di comunicarlo tempestivamente all'Amministrazione Comunale ed all'ARPAE di Ferrara.
6. Qualora nella zona venga realizzata la pubblica fognatura, il concessionario ha l'obbligo di provvedere ad allacciarsi alla stessa prima della scadenza della stessa o del suo ennesimo rinnovo.
7. il titolare dell'autorizzazione deve tenere a disposizione degli organi di controllo, i formulari che attestino le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento dei reflui e di estrazione dei fanghi, come indicato nella tabella A della Delibera di Giunta n. 1053 del 09.06.2003.
8. Le opere dovranno essere eseguite, sia per tecniche costruttive che per materiali impiegati, in modo da evitare emanazioni maleodoranti.
9. Dovrà essere garantito nel tempo il corretto stato di funzionamento dell'impianto mediante l'adozione di opportune misure manutentive, in casi di danni o di rotture ai manufatti, deve

essere presa ogni misura atta a prevenire il percolamento o l'infiltrazione di reflui non trattati.

10. La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di riflusso.
11. Per legge vige l'obbligo della pulizia annuale con espurgo della fossa IMHOFF e del relativo smaltimento dei fanghi, mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/06 parte quarta, il formulario di trasporto a rifiuto di detti fanghi va conservato per almeno 5 anni.
12. Per gli scarichi di acque reflue domestiche di consistenza inferiore a 50 abitanti equivalenti che recapitano sul suolo o in corpo idrico superficiale, non sono fissati valori limite di emissione. Vige comunque il divieto di scarico sul suolo delle sostanze pericolose di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06.
13. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nei punti assunti, nella planimetria allegata, per gli accertamenti.
14. E' fatto divieto di aumentare anche temporaneamente l'inquinamento proveniente dallo scarico.

Ai sensi dell'art. 101 commi 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.-m.i. gli uffici ed organi competenti, potranno effettuare tutte le ispezioni che riterranno necessarie per l'accertamento delle condizioni di scarico e/o di spandimento dei liquami in qualsiasi momento; l'accesso negato agli organi di controllo è sanzionato secondo la normativa vigente.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE di Ferrara formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, e dovrà essere **comunicata** tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Voghiera una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP del Comune di Voghiera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del SUAP e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al SUAP del Comune di Voghiera, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune stesso.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello

Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP.

F.to digitalmente  
La Responsabile della Struttura  
- Ing. Paola Magri -

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**